



**«Scienza e Tecnica della Prevenzione Incendi»  
A.A. 2014 - 2015**

# Argomento



**Attività a rischio di incidente  
rilevante - Riferimenti normativi  
Rapporto di sicurezza**

**20.03.2015**

Marco Carcassi  
carcassi@ing.unipi.it




Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

**La gestione del rischio industriale:  
Dalla direttiva Seveso I alla direttiva  
Seveso III.**



# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

## Storia



**626 e mod (81/08)**



# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. **334**  
(Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di **incidenti rilevanti** connessi con determinate **sostanze pericolose**)

Incidenti...



## Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

### **Incidente = Rilascio**

In seguito ad un rilascio si possono verificare gli scenari incidentali seguenti:



**INCENDI**  
**ESPLOSIONI**  
**DISPERSIONI DI SOSTANZE TOSSICHE**

Gli effetti fisici che caratterizzano le relative conseguenze sono:



**IRRAGGIAMENTO**  
**SOVRAPPRESSIONE**  
**CONCENTRAZIONE di sostanza tossica**




Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

## Incidente rilevante

**Un *evento* quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a *sviluppi incontrollati* che si verificano durante l'attività di uno stabilimento e che dia luogo ad un *pericolo* grave, immediato o differito, per la salute umana e/o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più *sostanze pericolose*.**

# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.



ad essi sono correlati i **DANNI** a:

**PERSONE**  
**STRUTTURE**  
**AMBIENTE**





## Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

Con il termine rischio, secondo una definizione di uso comune, si intende un danno o un pericolo incerto, cioè del quale in generale non è precisabile né l'entità, né il tempo di accadimento.

In campo industriale, supposte note la frequenza di un determinato evento dannoso e le conseguenze di questo evento, si definisce rischio il prodotto della frequenza (assunta come probabilità di avere quelle determinate conseguenze) per queste conseguenze



## Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

Ciascuno di noi, per il fatto di vivere su questa terra, è soggetto, volente o nolente, a rischi di vario tipo, naturali ed artificiali. Ad es. il rischio di morte accidentale è complessivamente  $\sim 5 \cdot 10^{-4}$  per anno, il che significa che su 100.000 abitanti in media in un anno ne muoiono 50 per incidenti di auto, cadute, scoppi di gas, incendi, ecc.

Una persona che non volesse rischiare, e che quindi si sottraesse volontariamente a tutta una serie di rischi (auto, elettricità, ecc.), difficilmente riuscirebbe a ridurre il rischio di morte accidentale al di sotto di  $10^{-5}$  per anno (per fulmini, altre cause naturali, ecc.).

## Rischio Tecnologico

### Rischi Specifici

Legati a fattori chimici e fisici che per loro natura possono danneggiare in tempi brevi o lunghi persone, cose ed ambiente. Eventi continui e molto frequenti con danni modesti

### Rischi Convenzionali

Legati all'attività di lavoro, agli apparecchi, agli impianti presenti in tutti i settori industriali (si tratta prevalentemente di problemi di infortunistica). Eventi abbastanza frequenti con danni di media intensità che interessano una o più persone.

### Rischi Potenziali di incidenti rilevanti

Derivanti da eventi anomali capaci di provocare incendi, esplosioni, rilasci di prodotti tossici dentro e fuori lo stabilimento. Frequenza molto bassa, danni gravissimi.



# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso II.

## Rischio


Probabilità che l'incidente rechi un danno, correlato alle conseguenze prodotte

$$\text{Indice di Rischio} \rightarrow r = f \cdot m$$

- $f$  = frequenza o probabilità di accadimento
- $m$  = magnitudo delle conseguenze


$$r = f \cdot m \cdot v$$

- $v$  = Vulnerabilità al danno del soggetto che lo subisce.






# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.






# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso II.





# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso II.





Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

# La normativa



# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

## LA NORMATIVA

Dal 1982 ad oggi sono state emanate diverse direttive europee successivamente recepite in Italia


La normativa si pone il fine di assicurare livelli sempre più elevati di protezione della qualità dell'ambiente e della salute umana mediante un sistema coerente ed efficace di attività di prevenzione degli incidenti rilevanti



## Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

La regolamentazione del rischio industriale è stata avviata a livello comunitario con la Direttiva 82/501/CE nota come **Direttiva SEVESO**

Località in Lombardia dove il 10 luglio 1976 si verificò un grave incidente che interessò un'ampia area esterna allo stabilimento della Ditta ICMESA.






# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso II.

## IL PRINCIPIO FONDAMENTALE

- Dlgs 238/2005, Art.5. comma1
- Il gestore è tenuto a prendere tutte le misure idonee a **prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze** per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto dei principi del presente decreto e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e l'ambiente





# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso II.

## EVOLUZIONE NORMATIVA

La regolamentazione del rischio industriale è stata avviata a livello comunitario con la **Direttiva 82/501/CE** nota come **Direttiva Seveso**.

In Italia la **Direttiva Seveso** fu recepita con il **DPR 175 del 1988** che distingue due categorie di regolamentazione per le attività industriali che utilizzano determinate sostanze (notifica e dichiarazione a seconda dei quantitativi di dette sostanze).

Il gestore dell'impianto doveva in ogni caso predisporre per le autorità competenti un'analisi dei rischi e una stima delle possibili conseguenze in caso di incidente (Rapporto di sicurezza).

Con la **legge 137/97** fu introdotta per i **fabbricanti** l'obbligo di compilare delle schede di informazione per il pubblico sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento in caso di incidente, e per i sindaci il dovere di renderle note alla popolazione.



# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso II.

## EVOLUZIONE NORMATIVA

Il quadro normativo sul rischio industriale è stato notevolmente innovato dal recepimento della direttiva comunitaria **96/82/CE (Seveso II)** avvenuto con **D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334**

*"Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"*


La nuova direttiva si pone il fine di assicurare **livelli sempre più elevati di protezione della qualità dell'ambiente e della salute umana** in tutta la Comunità mediante un sistema più coerente ed efficace di prevenzione degli incidenti rilevanti.

Non è più l'attività industriale bensì la presenza di specifiche sostanze o preparati i quali sono individuati per categorie di pericolo e in predefinite quantità.



# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso II.

## Schema normativo





# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

## DEFINIZIONI

### Gestore

Persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto (sostituisce il **fabbricante** " *chiunque sia responsabile di una attività industriale*" - direttiva Seveso)

### Sostanze pericolose sostanze

Miscele o preparati elencati nell'allegato I, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell'allegato I, parte 2, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente

All I

### Stabilimento

Tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse

# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

## SOSTANZE PERICOLOSE

- Tossiche
- Infiammabili
- Comburenti
- Esplosive
- Pericolose per l'ambiente



Il D.Lgs.334/99 classifica gli stabilimenti industriali in base ai quantitativi di sostanze pericolose presenti.



# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

## **Direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi ha avuto numerose modifiche e 30 adeguamenti)**

- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 disciplina in particolare la **classificazione**, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (a cominciare dai criteri e metodi per stabilire la pericolosità)
- Decreto Legislativo 16 luglio 1998, n. 285 disciplina in particolare la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei **preparati pericolosi** (criteri di pericolosità sulla base di pericolo e percentuale delle sostanze componenti il preparato)
- Direttiva 2008/58/CE della Commissione, del 21 agosto 2008, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, .... classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose



# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

## DEFINIZIONI

### **Impianto**

Unità tecnica all'interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose.

Comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie particolari, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell'impianto

### **Deposito:**

Presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio



# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso II.

## DEFINIZIONI

### **Incidente rilevante**

Evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento ...che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose

### **Pericolo**

Proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa .. esistente in uno stabilimento capace di provocare danni per la salute umana o per l'ambiente

### **Rischio**

Probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche.



# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso II.

## DLGS 334/99 - DLGS 238/2005

Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'**Allegato I**.

...**presenza di sostanze pericolose**: la presenza di queste, **reale o prevista**, nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'**Allegato I**.

Agli stabilimenti industriali non rientranti tra quelli indicati, si applicano le disposizioni di cui all'**Articolo 5**.

### **Principio Generale valido per tutti i gestori**

Il gestore è tenuto a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente



## Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso II.

Impone il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza attraverso:

- Introduzione obbligatoria di un **Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS)**,
- Idonea pianificazione del territorio;
- Previsione del possibile verificarsi **dell'effetto domino**  
*(probabilità che un incidente rilevante e le sue conseguenze possano essere maggiori a causa del luogo e/o della vicinanza di altri stabilimenti);*
- il coinvolgimento attivo della popolazione  
*(sia in sede di decisione di realizzare nuovi impianti o modifiche sostanziali degli stessi che nella pianificazione esterna);*
- un adeguato sistema ispettivo al quale dar luogo con cadenza annuale.



# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso II.

- stabilimenti, impianti o depositi militari
- pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti
- trasporto di sostanze pericolose e deposito temporaneo intermedio su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea
- trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti in cui sono presente sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I
- attività delle industrie estrattive di cui al Dlgs 624/96, (prospezione ed estrazione di minerali in miniere e cave o mediante perforazione);
- discariche di rifiuti.
- trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, nonché le soste tecniche temporanee intermedie, dall'accettazione alla riconsegna delle merci e le operazioni di composizione e scomposizione dei treni condotte negli scali di smistamento ferroviario
- scali merci terminali di ferrovia individuati ...che svolgono in modo non occasionale le attività ivi menzionate, ....

Esclusioni



## Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso II.

Il nuovo sistema si articola nella **notifica**, nel **programma per la gestione della sicurezza** e nel **rapporto di sicurezza**.

**Notifica (art. 6)** :Compete al Gestore degli stabilimenti dove sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I. Quindi, l'assoggettamento all'obbligo dipende dalle **sostanze effettivamente presenti**, ma fino ad un certo punto; infatti, il decreto si proietta anche verso il mondo delle ipotesi.

Si ricorda come per **presenza di sostanze pericolose**, il decreto intende *la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.*



## Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso II.

Il **Gestore** deve trasmettere la notifica a Ministero dell'ambiente, Regione, Provincia, Comune, Prefetto, al **Comitato tecnico regionale (CTR)** entro:

- 180 gg.** prima di dare inizio alla costruzione di un nuovo stabilimento;
- **un anno** dalla data di entrata in vigore del nuovo D.Lgs in esame per gli stabilimenti preesistenti;
- 120 gg.** prima dell'inizio dell'attività per gli stabilimenti già autorizzati ex DPR175/1988 e per i quali, alla data di entrata in vigore del D.Lgs in esame, non sia stata ultimata la costruzione.

Se a seguito di modifiche dell'Allegato I o di modifiche dovute alle variazioni della direttiva, il gestore deve effettuare la notifica entro un anno dalla data di entrata in vigore della modifica o dal recepimento della disposizione comunitaria. Unitamente alla notifica è necessario inviare alle su indicate autorità le informazioni richieste dall'**Allegato V**.



Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso II.

## GLI STRUMENTI

### Obblighi del Gestore

- 1) INVIARE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI LA NOTIFICA E LA SCHEDA DI INFORMAZIONE PER LA POPOLAZIONE**
- 2) EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI E DIMOSTRARE DI AVERE ASSUNTO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADEGUATI. REDIGERE (per gli stabilimenti a maggior rischio) UN RAPPORTO DI SICUREZZA DA INVIARE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI**
- 3) ATTUARE UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**



## Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso II.

Per l'allegazione di eventuali certificazioni (es. **EMAS**, ...) viene lasciata facoltà di invio senza che a ciò corrisponda una reale semplificazione.

La **notifica** deve essere presentata come un'autocertificazione (L.15/1968) e contenere le seguenti informazioni (articolo 6, comma 2):

- a) Nome/Ragione sociale del gestore e indirizzo dello stabilimento
- b) Sede del domicilio del gestore, con l'indirizzo completo;
- c) Nome o Funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);
- d) Notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica;
- e) Attività, in corso o prevista, dell'impianto o del deposito;
- f) Ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.



# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso II.

Al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati, il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, deve redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

un documento che definisce la **propria politica di prevenzione** degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.

**IL SGS**

**Analisi del D.Lgs 334/99**  
**Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti**

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori degli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono attuare il **sistema di gestione della sicurezza**, **previa consultazione del rappresentante della sicurezza di cui al decreto legislativo n.626 del 1994**, e successive modifiche, secondo quanto previsto dall'allegato III.



# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso II.

## IL SGS

### Analisi del D.Lgs 334/99

### Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

Sono stabilite, ***entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto***, linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza...

Il documento di Politica di prevenzione deve essere depositato presso lo stabilimento e riesaminato ogni due anni sulla base delle linee guida definite

Il gestore degli stabilimenti dove sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3 integra il documento di prevenzione con il rapporto di sicurezza e si aggiunge alla notifica.



# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso II.

## IL SGS

Sono stabilite, ***entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto***, linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza...

Il documento di Politica di prevenzione deve essere depositato presso lo stabilimento e riesaminato ogni due anni sulla base delle linee guida definite

Il gestore degli stabilimenti dove sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3 integra il documento di prevenzione con il rapporto di sicurezza e si aggiunge alla notifica.

**Analisi del D.Lgs 334/99**  
**Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti**



# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso II.

Analisi del D.Lgs 334/99  
Rapporto di sicurezza

## IL RAPPORTO DI SICUREZZA


Il **Rapporto di Sicurezza** evidenzia che:

- a) è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;
- b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
- c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri ed affidabili; per gli stabilimenti esistenti ubicati vicino a zone frequentate dal pubblico, zone residenziali e di particolare interesse naturale (di cui all'articolo 14, comma 6), anche le misure complementari ivi previste;
- d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati forniti al **Prefetto** gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.

# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

## GLI STRUMENTI

### La difesa in profondità



va Seveso III.


**Dlgs 334/99**

**Seveso II**

Modificato  
con Dlgs  
238/05


**ANALISI  
DEL  
RISCHIO**

**rapporto di  
sicurezza**



# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

## Rappresentazione grafica degli effetti delle conseguenze



### IRRAGGIAMENTO

Elevata letalità (12,5 KW/mq)  
 Inizio letalità (7,0 KW/mq)  
 Lesioni irreversibili (5,0 KW/mq)  
 Lesioni reversibili (3,0 KW/mq)



### EFFETTO TOSSICO

Lesioni irreversibili (IDHL)





# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso II.

## **Analisi del D.Lgs 334/99** **Rapporto di sicurezza**

Il rapporto di sicurezza è fondamentale anche ai fini della prevenzione dell'**effetto domino**. In ordine ad esso i gestori devono elaborare uno **studio di sicurezza** integrato dell'area. Anche il contenuto del rapporto di sicurezza sarà oggetto di apposito **Dm interministeriale (Ambiente, Interno, Sanità e Industria)**. Il decreto indicherà anche i criteri di valutazione del rapporto stesso. Fino a tale emanazione, sarà necessario basarsi su:

- stabilimenti esistenti: *Dpcm 31 marzo 1989, integrato con gli ulteriori elementi di cui all'allegato II;*
- stabilimenti nuovi e modifiche di stabilimenti esistenti di cui all'articolo 10: *punto 5, allegato A al Dm Ministro dell'interno 2 agosto 1984 e allegato I al Dpcm 31 marzo 1989 utilizzando la corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegata e integrato con gli ulteriori elementi di cui all'allegato II;*
- modifiche sostanziali che potrebbero comportare aggravamento del rischio: *Dm 13 maggio 1996.*



# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso II.

## **Analisi del D.Lgs 334/99** **Rapporto di sicurezza**

---

Il rapporto è inviato al **CTR** secondo la seguente tempistica:

- stabilimenti nuovi: prima dell'inizio dell'attività;
- stabilimenti esistenti: entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto in esame;
- stabilimenti esistenti e non soggetti al DPR 175/1988: entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame;
- ogni volta che il gestore procede al riesame. Il riesame interviene ogni due anni sulla base del Dm previsto dall'articolo 7, comma 4. Però è necessario, comunque, procedervi ogni cinque anni o nei casi previsti dall'articolo 10 del nuovo decreto legislativo o ogniqualvolta il Ministero dell'ambiente lo richieda.

**Poiché i dati riservati contenuti nel rapporto di sicurezza non possono essere rivelati al pubblico, il gestore può trasmettere alla regione una versione del rapporto priva di tali parti.**



# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso II.

## **Analisi del D.Lgs 334/99 I Comitati tecnici regionali - CTR - (art. 21)**

## **I CTR**

Fino all'emanazione della disciplina che le singole regioni adotteranno in attuazione dell'articolo 72, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i CTR svolgeranno le istruttorie per gli stabilimenti di cui all'articolo 8 e adotteranno il provvedimento conclusivo (entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni).

Gli atti dei CTR saranno trasmessi a:

Ministero dell'ambiente, Ministero dell'interno, Regione, Prefetto, Sindaco, al comando provinciale dei Vigili del fuoco (per l'applicazione della normativa antincendio) .

Un tecnico di fiducia del gestore partecipa all'attività istruttoria del CTR e il gestore stesso può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato.



# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

## IL NOF

I nuovi stabilimenti soggetti al rapporto di sicurezza devono ottenere il **nulla osta di fattibilità** da parte del **CTR**. A tal fine, il gestore deve far pervenire un rapporto preliminare di sicurezza. La concessione edilizia non può essere concessa in difetto del citato nulla osta.

A tale **nulla osta** segue il **parere tecnico conclusivo** rilasciato dal CTR entro i quattro mesi successivi alla presentazione del rapporto di sicurezza (definitivo, integrando eventualmente quello preliminare).



## Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso II.

### Verifica (istruttoria tecnica) del RAPPORTO DI SICUREZZA

### IL SISTEMA DEI CONTROLLI

a cura del Comitato Tecnico  
Regionale

Il CTR, istituito presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, è composto da funzionari dei seguenti Enti istituzionali:


- VVF
- ARPAT
- ISPESL
- DIREZIONE LAVORO
- REGIONE
- PROVINCIA
- COMUNE

# IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Decreto attuativo del Decreto I alla direttiva Seveso III.

Istruttoria tecnica:

- esame tecnico, critico e ragionato del rapporto di sicurezza
- valutazione di completezza, congruenza, correttezza logica





# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

## I PIANI D'EMERGENZA

Il **sistema di gestione della sicurezza**, per gli stabilimenti di cui all'articolo 8 (cioè quelli per i quali il gestore è obbligato alla redazione del rapporto di sicurezza), si completa con i piani di emergenza interni ed esterni.

- **piani interni:** sono adottati in osservanza della tempistica di cui all'articolo 11, comma 1. Per la sua redazione è fondamentale l'allegato IV. Il gestore deve trasmettere le relative informazioni al prefetto e alla provincia entro i suddetti termini.
- **piani esterni:** sono adottati dal prefetto sulla base delle informazioni di cui al punto precedente, previa consultazione della popolazione.

Lo stesso prefetto ne coordina l'attuazione.

Il piano è comunicato al Ministero dell'ambiente, ai sindaci, alla regione e alla provincia, al Ministero dell'interno e al Dipartimento della protezione civile.



# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

## IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Verifica dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e dei Sistemi tecnici

- 1) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare
- 2) Regioni

Sia il Ministero che le Regioni si avvalgono per l'attività di verifica di Gruppi ispettivi composti da funzionari di:

- VVF
- ARPAT
- ISPESL



# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

## IL SISTEMA DEI CONTROLLI

### Art. 25 Misure di controllo

1. Le misure di controllo, effettuate ai fini dell'applicazione del presente decreto, sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, oltre a quelle espletate nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 21, consistono in verifiche ispettive al fine di accertare adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.

1-bis. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore possa comprovare di:

- a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
- b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;
- c) non avere modificato la situazione dello stabilimento rispetto ai dati e alle informazioni contenuti nell'ultimo rapporto di sicurezza presentato.<sup>38</sup>



## Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

### INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE

La popolazione deve avere accesso al **rapporto di sicurezza** e allo **studio di sicurezza integrato**.

A garantire l'esercizio di tale diritto provvede la **Regione**, fatta salva la riservatezza.

Il Comune, dal canto suo, provvede a portare a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore, eventualmente rendendole più comprensibili.

Le informazioni sono riesaminate ogni tre anni; diffuse e aggiornate ogni volta che intervenga una modifica sostanziale ad impianti esistenti; a permanente disposizione del pubblico.

L'intervallo massimo fra due diffusioni, comunque, non può superare i cinque anni.



## Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso III.

### INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE

La popolazione deve essere messa in condizione di esprimere il proprio **parere** per i progetti relativi a nuovi stabilimenti, a modifiche sostanziali di stabilimenti esistenti e alla creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti.

Il parere (**non vincolante**) è espresso nell'ambito della **formazione dello strumento urbanistico** o del procedimento di **valutazione di impatto ambientale** eventualmente mediante la conferenza di servizi.

Le relative modalità saranno stabilite dalla regione o dal Ministero dell'ambiente in base alle specifiche competenze.



# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso II.

## **Analisi del D.Lgs 334/99 Sanzioni (art.27); Controllo Urbanizzazione (art.14)**

Le **Sanzioni** Sono previste tutte a carico del "gestore".

Il **controllo dell'urbanizzazione** è tutto rimesso ad uno specifico decreto del Ministro dei lavori pubblici (i Ministri dell'interno, dell'ambiente, dell'industria esprimeranno solo una intesa).

Il decreto dovrà essere emanato entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Stante l'importanza del provvedimento, si prevede il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio da esercitarsi entro i tre mesi dallo scadere del suo indicato semestre.



# Dalla direttiva Seveso I alla direttiva Seveso II.

## Art. 27 - Sanzioni

1. Il gestore che omette di presentare la notifica di cui all'articolo 6, comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 o di redigere il documento di cui all'articolo 7 entro i termini previsti, è punito con l'arresto fino ad un anno.
2. Il gestore che omette di presentare la scheda informativa di cui all'articolo 6, comma 5, è punito con l'arresto fino a tre mesi.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente, anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 25, o che non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 24, comma 1, per il caso di accadimento di incidente rilevante, **è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni.**
4. Fatti salvi i casi di responsabilità penale, qualora si accerti che non sia stato presentato il rapporto di sicurezza o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o le misure integrative indicate dall'autorità competente, anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 25, l'autorità preposta al controllo diffida il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate l'autorità preposta al controllo ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto di una parte di esso.